

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

(64/220/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 54 e 63,

Visti i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ⁽¹⁾ e in particolare il titolo II,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

Considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal Trattato e dai titoli II dei

Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi comporta la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno, all'interno della Comunità, dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi od eseguire dei servizi nel territorio di un qualsiasi Stato membro;

Considerando che la libertà di stabilimento può essere attuata integralmente soltanto se agli interessati è riconosciuto il diritto di soggiorno permanente; che per la libera prestazione dei servizi si rivela indispensabile garantire al prestatore e al destinatario il diritto al soggiorno di durata corrispondente alla durata della prestazione;

Considerando che la presente direttiva non contempla le disposizioni giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; che il coordinamento di tali disposizioni è oggetto di un'altra direttiva, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2 del Trattato,

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15.1.1962, pagg. 32/62 e 36/62.

⁽²⁾ GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 479/63.

⁽³⁾ V. pag. 849/64 della presente GU.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :*Articolo 1*

1. Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno :

a) dei cittadini di uno Stato membro già stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi un'attività non subordinata, o che vogliano prestarvi un servizio;

b) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;

c) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;

d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza.

2. Gli Stati membri esaminano favorevolmente i casi degli altri membri della famiglia delle persone di cui al paragrafo 1 lettere a) e b) che siano a loro carico e che vivano sotto lo stesso tetto.

Articolo 2

1. Gli Stati membri riconoscono alle persone di cui all'articolo 1 il diritto di ingresso nel loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

2. Non possono essere imposti visti d'ingresso od obblighi equivalenti fatta eccezione per le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri si sforzeranno di accordare a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli altri Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività non subordinata, quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del Trattato.

Tale diritto viene comprovato tramite il rilascio di un documento, denominato qui appresso

permesso di soggiorno. Quest'ultimo è valido almeno cinque anni ed è rinnovabile automaticamente.

I cittadini di uno Stato membro diversi da quelli elencati nei commi precedenti ma ammessi ad esercitare un'attività sul territorio di un altro Stato membro in virtù della legislazione nazionale di tale Stato, ottengono un permesso di soggiorno di durata almeno uguale a quella prevista dall'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività.

2. Per i prestatori ed i destinatari di servizi il diritto al soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.

Se tale durata è superiore a tre mesi, lo Stato membro del luogo in cui si esegue la prestazione rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.

Se tale durata è inferiore o pari a tre mesi, il documento di identità in base al quale l'interessato è entrato nel territorio è valido per il suo soggiorno. Lo Stato membro può tuttavia prescrivere all'interessato di segnalare la sua presenza nel territorio.

3. Il diritto di soggiorno dei componenti la famiglia è lo stesso diritto che spetta al cittadino dal quale essi dipendono.

Articolo 4

Il diritto al soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro, salvo misure individuali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Articolo 5

Per il rilascio del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto :

a) l'esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;

b) la prova che egli fa parte di una delle categorie di cui all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano, ai loro cittadini di cui all'articolo 1, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità

o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza e che consenta loro di lasciare liberamente il paese e di farvi ritorno.

2. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra gli Stati membri. Quando il passaporto è il solo documento valido per uscire dal paese, la durata della sua validità non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 7

I permessi di soggiorno, passaporti, carte d'identità, concessi in applicazione della presente direttiva, sono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma che non superi le spese amministrative. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 77ª sessione dei giorni 23/24/25/26 luglio 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione relativa alla direttiva per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

La domanda di parere in merito a detto testo, che è qui di seguito riprodotto, è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. E. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, a mezzo lettera in data 24 luglio 1962.

**Proposta di direttiva
per la soppressione delle restrizioni al trasferimento
e al soggiorno dei cittadini dei paesi membri all'in-
terno della Comunità in materia di stabilimento e di
prestazioni di servizi**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli
articoli 54 e 63,

Viste le disposizioni dei programmi generali per la
soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e
alla libera prestazione dei servizi, e in particolare il
titolo II,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che la libera circolazione delle persone
prevista dal Trattato comporta la soppressione delle re-
strizioni alla circolazione e al soggiorno nel territorio degli

Stati membri dei cittadini che desiderino stabilirvisi od eseguirvi dei servizi;

Considerando che i titoli II dei programmi generali sopracitati hanno previsto l'adattamento, anteriormente al 1° gennaio 1964, delle prescrizioni relative allo spostamento e al soggiorno delle persone che dovranno beneficiare automaticamente delle nuove disposizioni man mano che procederà la liberalizzazione delle attività che esse desiderano esercitare;

Considerando che, per quanto concerne lo stabilimento, la relativa liberalizzazione può essere attuata integralmente soltanto se i beneficiari hanno diritto al soggiorno permanente; che per i servizi si rivela indispensabile garantire al prestatore il diritto al soggiorno per tutto il tempo necessario ad effettuare la prestazione;

Considerando tuttavia che le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, non sono contemplate dalla presente direttiva; che in tale materia sono adottate misure di coordinamento mediante direttiva separata, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono le restrizioni relative alla circolazione e al soggiorno, alle condizioni previste dalla presente direttiva, a beneficio :

1. dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi o prestare servizi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata;
2. dei cittadini degli Stati membri facenti parte del personale specializzato o del personale assegnato a un posto di fiducia, che accompagni il prestatore di servizi od esegua per suo conto la prestazione, quando il loro soggiorno non duri più di tre mesi;
3. dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
4. del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini di cui sopra, e che vivano sotto lo stesso tetto, qualunque sia la loro cittadinanza.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro riconosce alle persone considerate nell'articolo 1 il diritto d'ingresso nel suo territorio su semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto valido.
2. A favore di tali persone è abolito l'obbligo del visto d'ingresso. Detto obbligo non può essere sostituito con altro analogo.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro riconosce ai cittadini degli altri Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio il diritto al soggiorno permanente.

Per comprovare tale diritto ogni Stato membro rilascia un documento denominato qui appresso permesso

di soggiorno con validità non inferiore a dieci anni e rinnovabile automaticamente.

2. Per i prestatori di servizi o il personale specializzato o assegnato ad un posto di fiducia, che accompagni il prestatore od esegua per suo conto la prestazione, nonché per i destinatari, il diritto al soggiorno corrisponde alla durata della prestazione o a quella delle funzioni :

a) se tale durata, per il prestatore o il destinatario dei servizi, è superiore ai tre mesi, lo Stato membro del luogo in cui si esegue la prestazione rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto;

b) se la durata è inferiore o pari a tre mesi, il documento d'identità in base al quale l'interessato è entrato nel territorio è valido per il suo soggiorno. Lo Stato membro può tuttavia richiedere all'interessato una dichiarazione di arrivo e quest'ultimo ottiene, su domanda, un attestato comprovante la sua qualifica e i diritti che ne derivano.

3. Il diritto di soggiorno dei componenti la famiglia è lo stesso diritto che spetta al cittadino dal quale essi dipendono.

Articolo 4

La validità del permesso di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro di cui trattasi, salvo misure individuali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Articolo 5

Per il rilascio del permesso di soggiorno, lo Stato può domandare al richiedente soltanto :

1. di presentare il documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;
2. di fornire la prova che egli è in grado di esercitare, in conformità del Trattato, un'attività che presuppone un soggiorno superiore a tre mesi nel territorio. Tale disposizione non è applicabile ai familiari.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro rilascia e rinnova, ai suoi cittadini di cui all'articolo 1, in conformità della propria legislazione, un passaporto o una carta d'identità da cui risulti in particolare la loro cittadinanza e che consenta loro di lasciare liberamente il paese e di farvi ritorno.
2. Il passaporto dev'essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra gli Stati membri. Quando il passaporto è il solo documento valido per uscire dal paese, la durata della sua validità non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 7

I permessi di soggiorno, passaporti, carte d'identità, concessi in applicazione della presente direttiva, sono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma che non superi le spese amministrative.

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro può rifiutare l'ingresso nel suo territorio soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Ogni Stato membro può rifiutarsi di rilasciare il permesso di soggiorno soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, o, salvo per quanto riguarda i familiari, per mancato esercizio di un'attività nel suo territorio.

3. Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, quest'ultimo non può essere ritirato, né può essere

preso un provvedimento di allontanamento del suo titolare, se non per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1° gennaio 1964, le misure necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

La presente direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale, in occasione della 25ª sessione tenuta a Bruxelles nei giorni 28/29 novembre 1962, ha emesso il parere seguente :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « Proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei cittadini dei Paesi membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1962, relativa alla « Proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei cittadini dei paesi membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi »,

Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'art. 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in materia,

Viste le disposizioni degli articoli 54 § 2, e 63 § 2 del Trattato istitutivo della C.E.E.,

Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi,

Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi,

Visto il rapporto presentato dal relatore, e visto quanto deliberato dal Comitato alla sessione plenaria del 28/29 novembre 1962,

Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri;

Considerato che l'entrata in vigore della direttiva all'esame costituisce un importante passo verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei cittadini dei Paesi membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi » è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica :

Articolo 1

Paragrafo 1

Pur rendendosi conto della grandi difficoltà di ordine giuridico che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi e ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri.

Paragrafo 2

Il Comitato essendo fautore della più ampia liberalità il materia, è del parere che l'espressione : « personale assegnato ad un posto di fiducia, che accompagni il prestatore di servizi od esegua la prestazione per suo conto » debba essere sostituita dalla seguente : « personale che collabora all'esecuzione della prestazione del servizio, quando la durata del soggiorno non superi i tre mesi ».

Paragrafo 4

A parere del Comitato, il testo di tale paragrafo andrebbe soppresso e sostituito dal seguente :

« 4. del coniuge e dei figli di età inferiore a 21 anni dei cittadini di cui sopra, nonché degli ascendenti e

dei discendenti totalmente a carico di tali cittadini e degli altri membri della famiglia totalmente a carico e conviventi, qualunque sia la loro cittadinanza ».

Articolo 2

Paragrafo 1

È opportuno volgere al plurale, nel testo italiano, la parola « *valido* » in quanto essa si riferisce tanto al passaporto che alla carta d'identità.

Paragrafo 2

Il Comitato ritiene che le due ultime parole dell'ultima frase debbano essere sostituite dalle parole : « *con alcun altro analogo* ». (La modifica riguarda i testi francese, italiano e olandese della direttiva).

Articolo 3

Paragrafo 2

Il Comitato, in relazione a quanto proposto per il paragrafo 2 dell'articolo 1, è del parere che nel primo capoverso del paragrafo 2 le parole « che accompagni il prestatore » andrebbero sostituite dalle seguenti : « che collabori all'esecuzione della prestazione del servizio ».

Articolo 5

Paragrafo 1

Il Comitato ritiene che il primo capoverso vada redatto come segue : « per il rilascio del permesso di soggiorno, lo Stato può *soltanto* domandare al richiedente... » (La modifica riguarda i testi francese, italiano e olandese della direttiva).

Paragrafo 2

Il Comitato ritiene che questo paragrafo vada redatto nel modo seguente :

« 2. di fornire alle autorità competenti la prova che egli è in grado di esercitare, conformemente al Trattato, un'attività contemplata dalla presente direttiva ».

Articolo 8

Il Comitato raccomanda che i motivi d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo siano considerati nel senso più restrittivo possibile, conformemente allo spirito di liberalità che deve informare le azioni degli Stati membri; resta inteso che per quanto riguarda i motivi di sanità pubblica ci si deve riferire all'elenco di malattie allegato alla « Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti riguardanti la circolazione e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ».

Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962.

*Il Presidente
del
Comitato economico e sociale
Émile ROCHE*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

(64/221/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 56 paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori

all'interno della Comunità ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 47,

Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro,

(1) GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61.